

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21867 Anno 2026
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 26/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 20926/2025 r.g. proposto da:

GALLO OSVALDO, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Giuseppe Campagna n. 48, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Fiertler, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.

- **ricorrente** -

contro

INTERVENTA S.C.P.A., con sede in Firenze, al viale G. Mazzini n. 56, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- **intimata** -

avverso la SENTENZA, n. cron. 395/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il giorno 05/03/2025.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/06/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Osvaldo Gallo intraprese un giudizio arbitrale nei confronti di Interventa s.c.p.a. deducendo: *i)* di aver ricoperto dapprima l'incarico di vicepresidente di quest'ultima e, successivamente, dal 25 novembre 2013 al 26 marzo 2018 ne era stato presidente del consiglio di amministrazione; *ii)* di aver percepito il compenso di € 1.800,00 lordi mensili dall'1 gennaio 2014 fino al febbraio 2016, giusta la delibera del consiglio di amministrazione del 9 aprile 2014, senza null'altro ricevere, poi, fino alla revoca della carica avvenuta il 26 marzo 2018, avendo maturato, pertanto, un credito, verso quella società, di € 45.000,00; *iii)* di non aver ricevuto il pagamento di € 74.400,00, in ordine alle attività prestate alle dipendenze di CFT (socio di Interventa) da marzo 2017 a marzo 2018; *iv)* di avere svolto, infine, nel corso degli anni, per la società predetta, molteplici attività, tra le quali anche quelle di "formazione o attività operaie". Chiese, dunque, condannarsi la controparte al pagamento di quanto dovutogli, formulando pure, in via sussidiaria, richiesta di indennizzo da indebito arricchimento, in riferimento alla medesima vicenda, per la somma di € 125.600,00.

Costituendosi in sede arbitrale, Interventa s.c.p.a. eccepì che: *i)* solo una delibera assembleare avrebbe potuto attribuire un compenso agli amministratori; *ii)* la delibera del 9 aprile 2014 aveva previsto espressamente che tale compenso spettasse solo per una durata di sei mesi, dal gennaio al giugno 2014; *iii)* il Gallo aveva continuato a percepire illegittimamente un compenso anche oltre il periodo previsto. Pertanto, in via riconvenzionale, deducendo una responsabilità per *mala gestio* del Gallo stesso, ne domandò la condanna al pagamento di una somma pari ai compensi illegittimamente percepiti successivamente al giugno 2014.

Con lodo depositato il 9 dicembre 2020, il nominato arbitro unico così decise: «... *rigetta le domande tutte formulate dal Sig. Osvaldo Gallo. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. Compensa le spese di lite tra le parti e fermo restando l'obbligo solidale a carico delle parti nei confronti dell'Arbitro, liquida le spese di lite in complessivi € 7.085,00, oltre il 15% per spese generali IVA e CPA come per legge quale compenso per l'Arbitro...*».

2. Pronunciando sull'impugnazione di quel lodo proposta dal Gallo, l'adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 marzo 2025, n. 395, resa nel contraddittorio con Interventa s.c.p.a, così dispose: *«Dichiara la nullità del lodo impugnato in ordine all'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta da Osvaldo Gallo; 2) respinge nel merito la domanda suddetta; [...]»*.

Per quanto qui di residuo interessa, quella Corte, richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla regola della sussidiarietà sancita dall'art. 2042 cod. civ., osservò che: *«[...] , nel caso di specie, l'incarico ricoperto da Gallo quale "Presidente del Consiglio di amministrazione" di Interventa risulta giustificato dalla sua nomina e il compenso trova titolo proprio nel contratto di mandato che lega l'Amministratore alla società (cfr. verbale CdA in data 09.04.2014 agli atti dello stesso impugnante: "...il compenso viene proposto a decorrere dal gennaio 2014 e fino a tutto il giugno 2014, dopodiché dovrà essere rivisto in funzione dello sviluppo cooperativo della società...")*. Analoga risulta la situazione per le attività qualificate *"ulteriori, diverse da quelle afferenti al rapporto di amministrazione"*, per il cui compenso lo stesso Arbitro individua la fonte nel verbale di CdA e ne esclude, sulla base del tenore di esso, la debenza in periodo successivo incarichi" al 30.06.2014, ricollegandolo ad una remunerazione per *"particolari incarichi"* e non essendone prevista alcuna reiterazione. In ordine, invece, alle *"ulteriori attività prestate"* per Interventa da parte di Osvaldo Gallo, l'esclusione della domanda di arricchimento senza causa è probabilmente addirittura adombrata, seppure in modo non esplicito, dallo stesso Arbitro, laddove evidenzia che la reiezione della domanda di compenso per dette ulteriori attività, è da escludersi *"... anzitutto per una carenza delle conclusioni dallo stesso formulate. Non vi è, infatti, un'esplicita richiesta, da parte dell'attore, di quantificare in via equitativa un diritto alla equa retribuzione e al giusto compenso neppure ex art. 36 della Costituzione, per le attività aventi carattere in qualche modo lavorativo (si pensi, tra quelle ivi elencate, alle attività di formazione o di montaggio mobili per fare degli esempi), effettuate a vantaggio della convenuta. Si ritiene, infatti, che non*

possa essere interpretata in tal senso la richiesta "subordinata" formulata nella memoria del 30 novembre dove il riferimento è all'indebito arricchimento e non ad una equa e giusta retribuzione per l'attività lavorativa svolta. In via preliminare, si deve dunque rilevare che, in carenza di una espressa richiesta, l'arbitro non potrebbe pronunciarsi per non incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato...". Di qui, l'insussistenza del presupposto per l'esercizio dell'azione sussidiaria».

3. Per la cassazione di questa sentenza, Osvaldo Gallo ha proposto ricorso affidato ad un motivo Interventa s.c.p.a. è rimasta solo intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dell'unico, formulato motivo del ricorso, il Collegio intende ribadire (*cfr., amplius*, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 7597, 19277 e 32248 del 2025; Cass. n. 8374 del 2026) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (*cfr.* Cass. n. 27321 del 2020). Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per

ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (*cf.* Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. nn. 7597, 19277 e 32248 del 2025); dall'altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo – se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (*cf.* Cass. nn. 32248, 19277 e 7597 del 2025; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999).

1.1. Sempre in via assolutamente preliminare, occorre sottolineare ancora che, come rimarcato, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 13604 del 2024 (*cf.* in motivazione), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l'annullamento del medesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima di tali fasi non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili, come si è già anticipato, solo per determinati errori *in procedendo*, nonché, ove espressamente consentito dalle parti, per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversie; solo in sede rescissoria al giudice

dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e delle *causae petendi* dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.

Nella odierna fattispecie, la sentenza della Corte distrettuale ha dichiarato nullo il lodo in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dal Gallo e, successivamente, in sede rescissoria, ha rigettato detta domanda. Pertanto, il sindacato di legittimità, oggi, va riferito agli eventuali vizi della pronuncia resa in sede rescissoria.

2. Fermo quanto precede, l'unico formulato motivo di ricorso, rubricato *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 del codice civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»*, lamenta che *«La sentenza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'interpretare e applicare i presupposti dell'azione generale di arricchimento, con particolare riferimento al requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.). La Corte di Appello, pur riconoscendo il proprio obbligo di decidere nel merito la domanda di arricchimento omessa dall'arbitro, ha rigettato la stessa sulla base di un'argomentazione errata in diritto. Ha infatti ritenuto che la sola esistenza di un "titolo" – il rapporto di amministrazione – fosse di per sé sufficiente a precludere l'azione sussidiaria, a prescindere dal fatto che tale titolo prevedesse, o meno, una specifica remunerazione per le prestazioni oggetto di causa. Tale interpretazione contraddice la funzione stessa dell'istituto dell'arricchimento senza causa, che è quella di ripristinare l'equilibrio patrimoniale alterato da uno spostamento di ricchezza privo di una giusta causa giuridica»*. Si deduce che: i) *«Nel caso di specie, come correttamente rilevato già in sede arbitrale, per il periodo in contestazione non esisteva alcun titolo contrattuale o legale che prevedesse un compenso per il Sig. Gallo. Il verbale del CdA del 09/04/2014, citato dalla stessa Corte d'Appello, prevedeva un compenso temporalmente limitato "...fino a tutto il giugno 2014...". Successivamente, nessuna delibera assembleare o del CdA ha mai statuito un compenso per l'attività di Presidente. Pertanto, il Sig. Gallo era*

privo di un'azione contrattuale tipica per rivendicare il pagamento delle sue prestazioni. L'errore della Corte fiorentina è stato confondere l'esistenza del "rapporto" di amministrazione con l'esistenza di un "titolo giuridico alla remunerazione". L'assenza di quest'ultimo è proprio il presupposto che legittima l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. Ritenere il contrario significherebbe creare una zona ò franca in cui un soggetto può ricevere una prestazione patrimonialmente rilevante senza corrispettivo e senza che la controparte abbia alcun rimedio giuridico, vanificando la ratio dell'istituto»; ii) «L'arricchimento di Interventa s.c.p.a. e il correlativo impoverimento del Sig. Gallo sono provati e pacifici. La società ha beneficiato per anni dell'attività dirigenziale e presidenziale del ricorrente senza versare alcun corrispettivo nei periodi indicati»; iii) «La domanda di indennizzo del Sig. Gallo non era generica, ma fondata su un parametro oggettivo e accettato dalla stessa Interventa s.c.p.a., come risulta dal verbale del CdA del 10/09/2015».

2.1. La descritta doglianza non merita accoglimento.

Giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 8657 del 2026 (cfr. in motivazione), ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., i requisiti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata, rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente

ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass., SU, n. 33954 del 2023. In senso conforme si vedano peraltro, le successive pronunce rese da Cass. nn. 6735 e 27008 del 2024, nonché da Cass. n. 8070 del 2025).

Alteris verbis, l'azione generale di arricchimento è proponibile solo quando il soggetto depauperato non possa far valere un'altra azione tipica, dovendosi intendere la sussidiarietà in senso sostanziale, e dovendo escludersi la tutela ex art. 2041 cod. civ. quando il pregiudizio trovi causa in un rapporto giuridico che prevede rimedi tipici, ancorché questi non risultino concretamente esperibili o fondati.

2.2. Tanto premesso, nel caso di specie è sostanzialmente pacifico che il ricorrente abbia svolto funzioni di amministratore (Presidente del CdA) nel periodo (25 novembre 2013 – 26 marzo 2018) da lui stesso indicato.

Tale attività è riconducibile al rapporto organico di amministrazione. In particolare, questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 1545 del 2017. In senso conforme si veda anche la successiva Cass. n. 285 del 2019), ha chiarito, ormai, che l'amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario, il quale esula dall'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ., essendo viceversa egli «*il vero egemone dell'ente sociale*»: la tipicità e la specificità del rapporto di amministrazione consistendo nell'essere appunto un «*rapporto di tipo societario*». Sono state respinte, così, tutte le altre qualificazioni in passato da altri avanzate (lavoro subordinato o parasubordinato; prestazione d'opera professionale; mandato). Ciò perché i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello

derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale (cfr. Cass. n. 22046 del 2014).

Ne consegue, quindi, che: *i)* il titolo in forza del quale l'amministrazione (e, quindi, il componente del consiglio di amministrazione) svolge la sua attività è da rinvenirsi nell'atto recante la sua nomina, mentre il suo compenso, come sancito dall'art. 2389, comma 1, cod. civ., è stabilito da detto atto o da una delibera assembleare; *ii)* il pregiudizio ravvisabile nella mancata percezione del compenso è intrinsecamente collegato a tale rapporto tipico.

Esigenze di completezza, peraltro, impongono pure di ricordare che Cass. n. 285 del 2019, proprio muovendo dal rilievo che il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica, sicché ad esso non si applicano gli artt. 36 Cost. e 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ha ritenuto essere legittima una previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.

Orbene, nell'odierna vicenda, si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6) che *«l'incarico ricoperto da Gallo quale "Presidente del Consiglio di amministrazione" di Interventa risulta giustificato dalla sua nomina e il compenso trova titolo proprio nel contratto di mandato che lega l'Amministratore alla società (cfr. verbale CdA in data 09.04.2014 agli atti dello stesso impugnante: "...il compenso viene proposto a decorrere dal gennaio 2014 e fino a tutto il giugno 2014, dopodiché dovrà essere rivisto in funzione dello sviluppo cooperativo della società...")»*. È innegabile, allora, che – al netto del riferimento al contratto di mandato, da considerarsi improprio tenuto conto della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 1545 del 2017 – nel menzionato verbale era stato stabilito un compenso, in favore del Gallo, per un periodo limitato (dal gennaio 2014 e fino a tutto il giugno 2014), ma si era altresì espressamente precisato *«dopodiché dovrà essere rivisto in funzione dello sviluppo cooperativo della società»*.

Proprio quest'ultimo assunto, allora, – che il ricorrente oggi mostra di non considerare minimamente – induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che la circostanza che detto compenso fosse stato espressamente quantificato

solo per un periodo temporalmente limitato certamente non eliminava il titolo del rapporto, né la sua tipicità, ma incideva solo sulla concreta configurabilità del diritto al compenso, nel senso che, per la sua quantificazione relativa al periodo successivo al giugno 2014, sarebbe stata necessaria una ulteriore valutazione da effettuarsi tenendo conto dello sviluppo cooperativo della società.

In altri termini, in relazione al periodo successivo al giugno 2014, quella del Gallo, nella indicata qualità, non poteva considerarsi come attività svolta, in favore di Interventa s.c.p.a., *sine causa*, ma rappresentava una modalità di esecuzione del rapporto societario per ottenere la cui dovuta remunerazione sarebbe stato ben possibile intraprendere un'azione, contro la medesima società, al fine di farne constatare l'eventuale inadempimento rispetto proprio al compimento di quella ulteriore valutazione appena descritta, con le relative conseguenze in ordine alla concreta determinazione del compenso dovuto, appunto, per il periodo successivo al giugno 2014.

Una volta sancito, quindi, che il compenso dovuto al Gallo, quale amministratore di Interventa s.c.p.a., trova titolo in rapporto di tipo societario nei termini, già descritti, puntualizzati da Cass., SU, n. 1545 del 2017 e che, in relazione a detto rapporto, la determinazione di quel compenso per il periodo successivo al giugno 2014 avrebbe richiesto una valutazione della medesima Interventa s.c.p.a. da effettuarsi tenendo conto dello sviluppo cooperativo della società, non può che derivarne la conclusione che l'odierno ricorrente, proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, certamente poteva esperire un'altra azione volta a far constatare l'eventuale inadempimento della indicata società rispetto al compimento di quella ulteriore valutazione appena descritta, sicché, in conformità alla giurisprudenza di legittimità precedentemente indicata, gli era preclusa l'azione ex art. 2041 cod. civ., inutilizzabile per surrogare una tutela contrattuale non spettante o per eludere i limiti propri di un rapporto tipico.

2.3. Conclusioni sostanzialmente analoghe valgono per le attività qualificate *"ulteriori, diverse da quelle afferenti al rapporto di amministrazione"*, stante quanto si legge, sul punto, nella sentenza oggi

impugnata (per il loro compenso *«lo stesso Arbitro individua la fonte nel verbale di CdA e ne esclude, sulla base del tenore di esso, la debenza in periodo successivo al 30.06.2014, ricollegandolo ad una remunerazione per "particolari incarichi" e non essendone prevista alcuna reiterazione»*). Trattasi, dunque, di accertamento fattuale, censurabile, se del caso, per vizio motivazionale, qui comunque non prospettato, pure dovendosi ricordare, per quanto occorrer possa, la già menzionata Cass. n. 285 del 2019 e la possibilità, da essa sancita, della previsione di gratuità dell'attività svolta dall'amministratore), mentre, in ordine alle *"ulteriori attività prestate"* dal Gallo per Interventa s.c.p.a., la corte distrettuale ne ha rimarcato l'assenza di una specifica domanda e tale specifica *ratio decidendi* è rimasta priva di adeguata censura in questa sede.

3. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di Osvaldo Gallo deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata Interventa s.c.p.a., altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso di Osvaldo Gallo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 giugno 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale